

CONTENZIOSO

Incombe sul contribuente la prova dell'inerenza della spesa

di Angelo Ginex

In tema di imposte sui redditi ed Iva, **l'inerenza esige la sua concreta strumentalità all'impresa**, sicché il contribuente assolve il relativo **onere probatorio**, che su di lui incombe, con la sola **prova di funzionalità agli obiettivi d'impresa**. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con [sentenza del 20 gennaio 2017, n. 1544.](#)

La controversia trae origine dalla **impugnazione di un avviso di accertamento**, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione un maggior reddito ai fini Ires, Iva ed Irap relativamente al periodo di imposta 2004, che veniva **respinta** dalla competente Commissione tributaria provinciale.

Il contribuente proponeva **appello** avverso la sentenza dei Giudici di primo grado, che veniva **parzialmente accolto** dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso per cassazione** ed il contribuente resisteva mediante **controricorso e ricorso incidentale**, evidenziando la **confusione**, da parte del giudice di appello, tra la **legittimità della spesa e l'inerenza del costo**.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha chiarito innanzitutto alcuni **concetti fondamentali in tema di inerenza di un costo** in ambito di imposte dirette **e di deducibilità** della relativa imposta sul valore aggiunto.

Infatti, si legge testualmente che “*Ai fini delle imposte sui redditi d'impresa, l'inerenza quale requisito di deducibilità del costo è una relazione concettuale tra costo e impresa, sicché il costo assume rilevanza nella determinazione della base imponibile non tanto per la connessione ad una precisa componente di reddito, quanto per la correlazione con un'attività d'impresa potenzialmente idonea a produrre utili*” (cfr., [Cass., sentenza n. 1465/2009; Cass., sentenza n. 4041/2015.](#))

Inoltre, “*Ai fini dell'Iva, l'inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa*” (cfr., [Cass., sentenza n. 25986/2014; Cass., sentenza n. 5860/2016.](#))

Chiarito ciò, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato *tout court* che, in tema di imposte sui redditi ed Iva, **l'onere di provare l'inerenza e la coerenza economica della spesa**, laddove vi sia una contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, **incombe al contribuente**, il quale assolve tale onere, non con la sola prova di legittimità dell'erogazione (*rectius*, della spesa), ma con una specifica **prova di funzionalità agli obiettivi d'impresa**.

Ciò sulla base del concetto stesso di **inerenza** (precedentemente rappresentato), intesa quale requisito di deducibilità e detraibilità del costo, che esige la sua **concreta strumentalità all'impresa** (ovvero, la sua stretta **correlazione** con una **attività d'impresa** potenzialmente idonea a produrre utili), e non la sola legittimità della spesa.

Da ciò ne è derivato l'**accoglimento del ricorso incidentale** del contribuente, nonché la **cassazione** della sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

OneDay Master

IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)